



COMUNE DI BOVA MARINA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 36 del 03.11.2017

INDICE

TITOLO I - Finalità e disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento e Finalità
- Art. 2 - Potestà regolamentare
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 – Classificazioni
- Art. 5 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
- Art. 6 - Divieto di abbandono
- Art. 7 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

TITOLO II - Modalità del conferimento, della raccolta differenziata, del trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

CAPO I - Principi generali

- Art. 8 - Raccolta Differenziata
- Art. 9 - Raccolta Domiciliare
- Art. 10 - Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare
- Art. 11 - Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare
- Art. 12 - Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni
- Art. 13 - Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare
- Art. 14 - Smarrimento e sottrazione dei contenitori per la raccolta domiciliare
- Art. 15 - Divieti riferiti agli imballaggi
- Art. 16 - Campagne di comunicazione
- Art. 17 - Servizi dedicati

CAPO II - Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte

SEZIONE I - Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

- Art. 18 - Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone
- Art. 19 - Raccolta dei rifiuti di multimateriale
- Art. 20 - Raccolta dei rifiuti di vetro
- Art. 21 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali
- Art. 22 - Raccolta dei rifiuti a matrice organica
- Art. 23 - Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali
- Art. 24 - Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti
- Art. 25 – Raccolta oli vegetali
- Art. 26 - Rifiuti inerti

SEZIONE II - Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

- Art. 27 - Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti, RAEE e di beni durevoli

SEZIONE III - Rifiuti urbani pericolosi

- Art. 28 - Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)

SEZIONE IV - Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

- Art. 29 - Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico
- Art. 30 - Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate
- Art. 31 – Mercato settimanale

CAPO III - Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

- Art. 32 - Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

TITOLO III - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

- Art. 33 - Criteri generali dell'assimilazione
- Art. 34 - Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali
- Art. 35 - Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

TITOLO IV - Controlli, divieti e sanzioni

Art. 36 - Controlli sulle violazioni degli utenti
Art. 37 - Divieti
Art. 38 - Sanzioni

TITOLO V - Diritti dell'utenza all'informazione e azioni positive

CAPO I - Informazione

Art. 39 - Informazione all'utenza
Art. 40 - Carta dei servizi
Art. 41 - Pubblicità e campagne informative

CAPO II - Azioni positive

Art. 42 - Prevenzione e cooperazione

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 43 - Rinvio normativo
Art. 44 - Abrogazione
Art. 45 - Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato 1 - Regolamento per quantità e qualità di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani

TITOLO I - FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani ai sensi del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, Parte IV e la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento rientra in regime di privativa comunale ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. 152/2006.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere condotta seguendo i principi e i criteri, stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D. Lgs.152/2006, il Comune di Bova Marina, esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando ogni opportuna azione e avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
6. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune di Bova Marina favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - d) Eventuale utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Art. 2 - Potestà regolamentare.

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201 comma 3 del decreto legislativo citato, stabiliscono in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 comma 2 lett. f), del D.Lgs. 152/2006;
 - a. le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - b. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - c. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006, ferme

restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del D.Lgs. 152/2006.

2. Il presente Regolamento è emanato dal Comune di Bova Marina che esercita, ai sensi del proprio vigente Statuto, la potestà regolamentare nel rispetto delle Leggi vigenti e dello Statuto medesimo, nelle materie di competenza e per le proprie funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

3. Le attività di gestione dei rifiuti urbani sono esercitate dal Comune di Bova Marina nelle forme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con il Piano di Gestione di rifiuti della Regione Calabria, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 19.12.2016.

4. Tali attività vengono svolte nel rispetto dei criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali per i seguenti servizi:

- a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto, dei servizi di spazzamento e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico;
- b) il conferimento agli impianti tecnologici e alle discariche.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento che recepisce integralmente le definizioni di cui all'articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. parte quarta del citato decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - a. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - b. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - c. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e

piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “gg”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) “trattamento”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) “rigenerazione degli oli usati”: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
 - 1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3. il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
- gg-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
- ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera ii), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i;
- oo) "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

2. Ai fini del presente Regolamento, si intende, altresì, per:

- utenze domestiche: famiglie che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del Comune;
- utenze non domestiche: attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del Comune;

- utenza singola: famiglia o utenza non domestica cui è associata un'unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;
- utenze condominiali: famiglie o utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui è assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede;
- raccolta domiciliare: raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;
- raccolta stradale: raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio;
- compostiera: contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
- numero verde: servizio informativo telefonico rivolto a tutte le utenze presenti nel territorio di Bova Marina.

Art. 4 - Classificazioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2016 s.m.i..
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del citato decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.
6. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con

il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

7. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

8. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/2016 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2016 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 5 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/2016 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, del decreto citato e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 dello stesso decreto;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn) dello stesso decreto.

3. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, dello stesso decreto chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese al rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4 dello stesso decreto.

5. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 dello stesso decreto, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

Art. 6 - Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 dello stesso decreto, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere,

decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

5. E' altresì vietato gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio del Comune di Bova Marina, compresi i pubblici mercati, coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.

6. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento.

Art. 7 - Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi.

La tariffa per la gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. è disciplinata da altro apposito separato regolamento comunale, che prevede anche riduzioni/premialità/agevolazioni, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 6 Dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in legge del 22 Dicembre 2011 n° 214, il quale stabilisce che il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

TITOLO II - MODALITÀ DEL CONFERIMENTO, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

CAPO I - Principi generali

Art. 8 - Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio del Comune di Bova Marina conformemente alle finalità enunciate nell'art. 1 del presente Regolamento.
2. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, si stabilisce:
 - a) quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
 - b) la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti;
 - c) le modalità del conferimento;
 - d) le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
3. La raccolta differenziata è organizzata, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi - materiale), tramite il sistema domiciliare, con contenitori ad uso di utenze singole o commerciali.

Art. 9 - Raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare è organizzata mediante l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti.
2. Il Comune di Bova Marina determina:
 - a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;
 - b) il tipo di contenitori da utilizzare tenuto conto delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti;
 - c) la capacità e il numero di contenitori da assegnare all'utenza per le singole frazioni di rifiuto;
 - d) le frequenze di raccolta o di prelievo dei contenitori.

Art. 10 - Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. I contenitori per la raccolta domiciliare depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:
 - a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
 - b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:
 - a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisicomeccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
 - b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
 - c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.
3. Tutti i contenitori sono dotati di TAG UHF per l'identificazione dell'utente.
4. Oltre ai contenitori, per la raccolta della frazione organica, sono utilizzabili i sacchi biodegradabili e compostabili forniti dall'Ente.

Art. 11 - Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati provvisoriamente in aree esterne alle abitazioni, su una superficie piana al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.
4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti.

Art. 12 - Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza si obbliga giuridicamente ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.
2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei cassonetti e l'eventuale denuncia di furto da allegare alla richiesta di reintegro.
4. La tipologia e la capacità dei contenitori è stabilita sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati

conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

5. Laddove si verificano esigenze particolari, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata all'Ufficio Tributi.

Art. 13 - Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento del contenitore da parte della ditta incaricata, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti in via provvisoria ed esclusivamente per tipologia di raccolta giornaliera su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti dal calendario comunicato dal Comune o soggetto gestore, secondo quanto stabilito nel Regolamento TOSAP, adottato con Delibera del C.C. n°40/2008 e ss.mm.ii..

2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune e accordo tra quest'ultimo e l'utente. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private pertinenti alle ditte incaricate dello svuotamento o del ritiro dei contenitori.

3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti sono tenuti a ritirare i contenitori dalla pubblica via entro le ore 08:30 della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

Art. 14 - Smarrimento e sottrazione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare per le vie brevi al soggetto gestore o al Comune, successivamente in via formale alle Autorità Competenti, lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento avvalendosi degli strumenti messi a loro disposizione dallo stesso.

2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico del soggetto gestore.

Art. 15 - Divieti riferiti agli imballaggi

1. Ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. 152/2006, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 221 D.Lgs. 152/2006, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 221 D.Lgs. 152/2006.

3. Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari alla ditta incaricata nei giorni indicati dal calendario di raccolta.

Art. 16 - Campagne di comunicazione

1. Il Comune di Bova Marina reputa la comunicazione con i cittadini lo strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
- b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
- c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti;

- d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali;
 - e) educazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.
2. Ai fini del comma 1, vengono organizzate periodiche campagne di sensibilizzazione ed informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

Art. 17 - Servizi dedicati

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, il soggetto gestore garantisce un servizio telefonico attraverso numero verde dedicato e tramite APP Mobile dedicata al servizio di raccolta.

Attraverso questi strumenti gli utenti possono:

- a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta;
- b) richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
- c) prenotare i servizi a chiamata;
- d) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.

CAPO II - Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte

SEZIONE I - Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

Art. 18 - Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone

1. Il Comune di Bova Marina disciplina il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone tra quelli di seguito indicati:

- a) raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori consegnati dal Gestore;
- b) raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in appositi roll.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
- b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
- c) imballaggi di carta e cartone privi di parti estranee;
- d) imballaggi in poliaccoppiato per alimenti.

3. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la carta patinata e plastificata;
- b) la carta oleata;
- c) la carta copiativa;
- d) la carta chimica;
- e) la carta stagnola;
- f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.

4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.

5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguato di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta. Per quanto concerne le utenze non domestiche, il conferimento avviene entro i limiti quantitativi previsti dall'Allegato 1 a questo regolamento.

6. Le frequenze di raccolta sono stabilite all'interno del calendario di raccolta.

Art. 19 - Raccolta dei rifiuti di multimateriale

1. Il Comune di Bova Marina disciplina il sistema di raccolta dei rifiuti multimateriale, secondo le seguenti modalità: raccolta domiciliare di materiale sfuso inserito in appositi contenitori consegnati dal Comune;
2. Il conferimento separato dei rifiuti di multimateriale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda i seguenti materiali:
 - a) bottiglie dell'acqua minerale;
 - b) bottiglie di bibite;
 - c) bottiglie per olio da cucina;
 - d) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
 - e) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
 - f) flaconi di sapone liquido;
 - g) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - h) vaschette per alimenti;
 - i) sacchetti della spesa;
 - j) sacchetti per congelatore;
 - k) cassette per frutta e verdura;
 - l) retine per frutta e verdura;
 - m) confezioni sagomate per le uova;
 - n) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
 - o) reggette per pacchi;
 - p) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, pluriball;
 - q) pellicole in plastica per imballaggi
 - r) lattine e imballaggi in genere di alluminio;
 - s) lattine e imballaggi in genere di banda stagnata.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli indicati sopra.
4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi prima del conferimento.
5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguato di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite all'interno del calendario di raccolta.

Art. 20 - Raccolta dei rifiuti di vetro

1. Il Comune di Bova Marina stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di vetro secondo le seguenti modalità di raccolta domiciliare di materiale sfuso inserito in appositi contenitori consegnati dal Gestore;
2. Il conferimento separato dei rifiuti di vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) bottiglie dell'acqua minerale;
 - b) bottiglie di bibite e bevande;
 - c) barattoli per alimenti;
 - d) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - e) damigiane;
 - f) oggetti di vetro in genere e loro frammenti.
3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) lampadine elettriche e lampadine al neon;
 - b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, arcopal, pyrex;
 - c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo;
 - d) lastre di vetro, specchi etc. e loro frammenti.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta.
5. Le frequenze di raccolta sono stabilite all'interno del calendario di raccolta.

Art. 21- Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è eseguita tramite contenitori domiciliari.
2. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali non recuperabili ed i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.
3. Fra i rifiuti indifferenziati, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) carta e cartone;
 - b) imballaggi di plastica;
 - c) imballaggi di alluminio e banda stagnata;
 - d) rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina;
 - e) scarti vegetali;
 - f) legno;
 - g) imballaggi e altri oggetti di vetro;
 - h) pile esauste e farmaci scaduti;
 - i) indumenti usati e tessili;
 - j) beni ingombranti e beni durevoli;
 - k) rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
 - l) rifiuti inerti da lavorazioni edili;
 - m) qualsiasi rifiuto per il quale non sia stata istituita un'apposita raccolta differenziata.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta.
5. Le frequenze di raccolta sono stabilite all'interno del calendario di raccolta.

Art. 22 - Raccolta dei rifiuti a matrice organica

1. Nel territorio del Comune di Bova Marina, la raccolta dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina è eseguita tramite contenitori domiciliari.
2. Il conferimento separato dei rifiuti organici umidi riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) resti di frutta e di verdura;
 - b) avanzi di cibo cotti o crudi;
 - c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
 - d) gusci di uova;
 - e) semi e granaglie;
 - f) truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
 - g) capelli recisi;
 - h) cenere spenta (da caminetto o stufa);
 - i) fondi di caffè e filtri del tè;
 - j) fiori recisi e piccole piante da appartamento;
 - k) lettiere biodegradabili di piccoli animali domestici.
3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta.
5. Le frequenze di raccolta sono stabilite all'interno del calendario di raccolta.

Art. 23 - Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali è eseguita tramite servizio su prenotazione attraverso gli strumenti messi a disposizione.
2. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) sfalcio dei prati;

- b) foglie e fiori;
 - c) ramaglie da potature;
 - d) resti di alberi e piante;
 - e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.
3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili
4. Le frequenze di raccolta sono stabilite all'interno del calendario di raccolta. Nel giorno ed entro l'orario indicato dalla ditta incaricata, occorrerà depositare, su suolo pubblico nei pressi della propria abitazione, il rifiuto per il quale si è concordato il ritiro, riportando su un'etichetta il codice di prenotazione comunicato dalla stessa ditta.

Art. 24 - Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali presenti nel territorio comunale.
2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, l'Amministrazione comunale può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato. A tale scopo, sono stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori.
3. Il conferimento separato riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti materiali:
- a) indumenti usati;
 - b) accessori dell'abbigliamento come ad esempio cinture, borsette, etc.;
 - c) scarpe;
 - d) coperte.

Art. 25 - Raccolta oli vegetali

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da oli vegetali avviene tramite appositi contenitori stradali presenti nel territorio comunale.
2. Per la raccolta degli oli vegetali, l'Amministrazione comunale può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato. A tale scopo, sono stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori.
3. Il conferimento separato riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti materiali:
- a) oli vegetali, d'oliva e di semi vari, usati per la cottura, la frittura e la conservazione;
 - b) grassi vegetali ed animali usati per la cottura e frittura (burro, margarina, ecc.).

Art. 26 - Rifiuti inerti.

1. La raccolta dei rifiuti inerti è eseguita tramite servizio a pagamento rivolgendosi ad una ditta autorizzata al trasporto e smaltimento del medesimo rifiuto.

SEZIONE II - Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

Art. 27 - Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti, RAEE e di beni durevoli

1. Il servizio di raccolta a domicilio viene eseguito su specifica richiesta dell'utente comunicata attraverso gli strumenti messi a disposizione al fine di fissare un appuntamento per il ritiro. Per ogni passaggio prenotato, ciascuna utenza non può conferire più di tre "colli" di materiale.
2. I rifiuti ingombranti, RAEE e di beni durevoli, per la raccolta a domicilio, devono essere esposti fuori dell'abitazione in prossimità della via pubblica in corrispondenza del numero civico dell'abitazione nei giorni e negli orari concordati con il soggetto gestore. L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente operando la riduzione di volume in caso di mobili e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli. È vietata l'esposizione sulla via pubblica del materiale in giorni e orari diversi da quelli concordati con il soggetto gestore.

3. Il servizio di raccolta a domicilio è riservato alle utenze domestiche. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti ingombranti e beni durevoli, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione di cui all'Allegato 1.

SEZIONE III - Rifiuti urbani pericolosi

Art. 28 - Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
2. I contenitori per le pile esauste sono collocati prevalentemente presso i rivenditori. I contenitori per i farmaci scaduti sono collocati all'esterno delle farmacie o, se impossibilitate, nelle immediate vicinanze delle farmacie medesime.

SEZIONE IV - Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

Art. 29 - Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico

1. Fatto salvo il divieto di sporcare il suolo pubblico e il divieto di abbandono di rifiuti, l'Amministrazione comunale organizza il servizio di lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico, determinando il tipo e le modalità delle operazioni da eseguire e le relative frequenze ai fini della pulizia dei predetti luoghi e della rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza ivi giacenti.
2. Il soggetto gestore interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, ivi comprese le rive dei corsi d'acqua.
3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e quelli, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, raccolti dal servizio pubblico, sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi in conformità alla normativa vigente in materia.
4. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. E' vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali, assimilati e non. Il numero dei contenitori e delle attrezzature destinate a tale scopo, nonché le relative frequenze di svuotamento, sono determinate dall'Amministrazione comunale.
5. La tipologia dei servizi, le modalità di esecuzione e le frequenze sono individuati dall'Amministrazione comunale in funzione della realtà territoriale, tenuto conto, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibili, delle eventuali specifiche esigenze.

Art. 30 - Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate

1. Il competente Ufficio predispone/aggiorna l'elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico recante, per ciascuna di esse, giorni e orari delle manifestazioni, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di roulotte e camper, il tipo di affluenza attesa.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, per tali manifestazioni, il Gestore organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate. Gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.
3. Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal soggetto gestore.

Art. 31 – Mercato settimanale

1. Laddove si svolgano i mercati all'ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, si organizza un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detti mercati, prevedendo dotazioni di contenitori e/o sacchi adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi.
2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal soggetto Gestore.
3. Il gestore del servizio effettuerà lo spazzamento stradale a fine attività mercatale e provvederà alla raccolta dei rifiuti prodotti.

SEZIONE V - Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.

Art. 32 - Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.

1. I rifiuti raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini della valorizzazione e del recupero.
2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.Lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RILEGNO, RICREA. I rapporti tra il Comune ed i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI - CONAI, di rilevanza nazionale, nonché da apposite Convenzioni stipulate tra le parti.

TITOLO III - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 33 - Criteri generali dell'assimilazione

1. I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e smaltimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani sono individuati, per qualità e quantità, dal presente Regolamento sulla base dei criteri indicati dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti qualitativi indicati nel Regolamento di assimilazione in Allegato 1, stabiliti in conformità con i criteri del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. I rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
 - c) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata dal Comune tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
 - d) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate e indifferenziate, devono essere destinati alle operazioni di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti nel Regolamento di assimilazione in Allegato 1, stabiliti in conformità con i criteri del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere compatibili sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del Comune di Bova Marina sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
 - e) i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, di cui all'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere rispettati dall'utenza, essendo stata verificata la sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, nel territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e

rispondente ai criteri e alle finalità del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo i limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione stabiliti nel presente Regolamento, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, a un costo equo e concorrenziale, a livello di mercato.

2. La gestione dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento rientra nel regime di privativa comunale ai sensi dell'art.198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

3. Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento all'art. 38.

Art. 34 - Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani avviene per qualità e per quantità, secondo uno schema da redigere con cadenza biennale, redatto in conformità alla legislazione vigente in materia.

2. Sono assimilati per qualità - nell'attesa dell'emanazione dei criteri determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 - i rifiuti di cui all'elenco "Criteri qualitativi dell'assimilazione" dell'Allegato 1 al presente Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale.

3. L'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani - nell'attesa dell'emanazione dei criteri determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 - è fissata nell'elenco "Criteri quantitativi dell'assimilazione" dell'Allegato 1 al presente Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 35 - Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

TITOLO IV - CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 36 - Controlli sulle violazioni degli utenti

1. Salvo diverse disposizioni di legge, alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento, delle ordinanze sindacali emanate in materia, e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti:

- gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria (art. 57 Codice di Procedura Penale);
- il Corpo della Polizia Locale;
- le Guardie Ambientali;
- i dipendenti del Comune e del Soggetto Gestore appositamente delegati con ordinanza del Sindaco;
- tutti i soggetti preposti al controllo, in virtù dell'art. 13 della L. 689/1981 e s.m.i.

2. I soggetti indicati al precedente comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia di igiene urbana ed all'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. Le sanzioni sono introitate in apposito capitolo dal Comune.

Art. 37 - Divieti

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:

- a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
- b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal calendario di raccolta;
- c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal soggetto gestore agli utenti;
- d) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
- f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento;
- g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
- i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
- j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- k) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori;
- l) nel territorio del Comune, il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni;
- m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- n) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico è preposto;
- o) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico è preposto;
- p) in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 38 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento Comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, si applica anche alle violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per le violazioni dei divieti di cui al presente articolo, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/1981 e s.m.i., nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'illecito costituisca reato o ne ricorrano i presupposti di Legge:

VIOLAZIONE	SANZIONE (Euro)		
	<i>Minima</i>	<i>Massima</i>	<i>Ridotta</i>
Deposito di rifiuti sopra o attorno ai contenitori di raccolta.	100	500	166,7
Obbligo di pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati di proprietà privata.	100	500	166,7
Obbligo di pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti,	100	500	166,7
Obbligo di pulizia nelle aree imbrattate dai trasporti di merci e defissioni dei manifesti.	100	500	166,7
Introdurre rifiuti di qualsiasi genere nelle caditoie stradali.	100	500	166,7
Obblighi di pulizia delle aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione	100	500	166,7
Divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici. Obbligo di avere con sé la strumentazione necessaria a perdere, consistente in paletta, contro paletta e sacchetto, involucro o altro mezzo idoneo, per la raccolta e per la pulizia delle defecazioni dei	100	500	166,7
Obbligo di pulizia del posteggio del mercato/posto vendita.	100	500	166,7
Obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali.	100	500	166,7
Divieto di incendiare e bruciare i rifiuti. Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti prodotti presso locali e superfici ubicate al di fuori del territorio del Comune di Bova Marina da parte di soggetti non titolati a produrli sul territorio comunale, in particolare ai non residenti nonché alle utenze che	100	500	166,7
Abbandono di rifiuti nel territorio del Comune di Bova Marina.	300	3000	600
Abbandono di rifiuti pericolosi nel territorio del Comune di Bova	600	6000	1200

2. Ai sensi dell'art. 255, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del medesimo decreto, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, del D. Lgs. 152/2006, e 226, comma 2, del medesimo decreto, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Inoltre chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter del D.Lgs. 152/2006 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis del D.Lgs. 152/2006, ovvero dei mozziconi dei prodotti da fumo, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
3. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5 del D.Lgs. 152/06, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.
4. Ai sensi dell'art. 262, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 ovvero dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, per le quali è competente il comune, provvede la Polizia Municipale.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261 del D.Lgs. 152/2006, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, sono devoluti al Comune.

TITOLO V - DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

CAPO I - Informazione

Art. 39 - Informazione all'utenza

1. L'Amministrazione, tramite il soggetto gestore, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

Art. 40 - Carta dei servizi

1. Il soggetto gestore elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e di concerto con l'Amministrazione, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani".
2. La "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani" definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

Art. 41 - Pubblicità e campagne informative

1. Il soggetto gestore provvede, con idonee modalità concordate con l'Amministrazione comunale, a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza, nonché:
- a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
 - b) modalità e frequenze dello spazzamento;
 - c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
 - d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;

- f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
2. Il soggetto gestore, con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio, rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

CAPO II - Azioni positive

Art. 42 - Prevenzione e cooperazione

1. Il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.
2. L'Amministrazione promuove la pratica del Green Public Procurement (GPP) sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori.
3. L'Amministrazione promuove ed incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Rinvio normativo

Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 44 - Abrogazione

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

Art. 45 - Entrata in vigore

Il presente regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione del Consiglio Comunale.

Allegato 1

**Allegato al “Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati”
approvato con deliberazione del C.C. n° ____ del _____**

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A QUELLI URBANI

Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento conforme ai criteri statali da emanare ai sensi dell'art.195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n.4/2008, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da utenze non domestiche che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe ai rifiuti compresi nell'elenco compreso nel presente regolamento;
- b) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;
- c) siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio comunale e con le strutture e gli impianti di recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;

L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

- d) l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;
- e) la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio di raccolta d'intesa con il gestore degli impianti di smaltimento e recupero. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di una corretta ripartizione dei costi.

Criteri qualitativi di assimilazione

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, derivanti da utenze non domestiche, la cui produzione di rifiuti rientri nei seguenti codici C.E.R.:

CODICE
C.E.R.

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs. 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito-farmaci prodotti dalle utenze agricole

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 06 batterie ed accumulatori

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 03 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI - LIMITI QUANTITATIVI.

1. I rifiuti speciali, elencati nel precedente articolo, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al servizio pubblico di raccolta nel limite massimo di mc/giorno, ovvero, in quantità non superiore a 200 Kg/giorno, a seconda della tipologia del rifiuto e del suo peso specifico.
2. I rifiuti di cui al CER 20 02 01 (sfalci e potature) sono assimilati ai rifiuti urbani nel limite massimo di 2 mc/giorno.
3. I rifiuti di cui ai CER 17 09 04, 17 01 07, 17 06 64 e 17 08 02 derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione sono assimilati nel limite volumetrico di 0,500 mc/giorno.